Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 73° **Roma - Venerdì, 23 dicembre 1932 - Anno XI** **Numero 295**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . .	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal* 1° *gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del* 31 *dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare interruzioni nell'invio del periodico e poichè in seguito non riuscirebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di compiacersi di rinnovare al più presto il loro abbonamento, versando il corrispondente importo nel c/c postale 1/2640, a mezzo dell'apposito modulo allegato alla circolare-avviso ad essi spedita in questi giorni.

AVVISO PER I COMUNI DEL REGNO

Le somme dovute dai Comuni del Regno per gli abbonamenti obbligatori alla "Raccolta Ufficiale delle Leggi e Decreti" nonchè alla "Gazzetta Ufficiale del Regno" e risultanti dall'estratto conto trasmesso in questi giorni, debbono essere inviate, con ogni sollecitudine, alla Libreria dello Stato - Piazza Verdi - Roma, eseguendone il versamento nel c/c postale 1/2640 a mezzo dell'apposito modulo allegato all'estratto conto.

SOMMARIO

CASA REALE

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

CASA REALE

Avviso di Corte.

Sua Maestà il Re ha oggi, alle ore 11, ricevuto in udienza solenne S. E. il signor Hajime Matsushima, il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario del Giappone, nonchè quelle che pongono fine alla missione del suo predecessore.

Roma, addì 21 dicembre 1932 - Anno XI.

(7769)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Accettazione delle dimissioni rassegnate dai Membri del Direttorio Nazionale del Partito Nazionale Fascista, nominati con decreto del 10 dicembre 1931-X.

Con decreto del Capo del Governo in data 12 dicembre 1932-XI sono state accettate le dimissioni rassegnate dai Membri del Direttorio Nazionale del Partito Nazionale Fascista, nominati con decreto del 10 dicembre 1931 - Anno X.

(7770)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 3 marzo 1932, n. **1608**.
Rettifica della tabella che determina il numero e la residenza dei notari nel Regno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili;

Vista la precedente tabella del numero e della residenza dei notari, approvata con R. decreto 26 aprile 1914, n. 421, la quale assegnava un posto di notaro al comune di Pomarico e due posti al comune di Pisticci, compresi rispettivamente nei mandamenti di Matera e di Pisticci;

Visti i pareri a suo tempo emessi dal Consiglio notarile di Matera e dalla Corte di appello di Napoli sulla convenienza che, nella revisione generale della tabella, fosse mantenuta l'assegnazione di un posto al comune di Pomarico e di due posti al comune di Pisticci;

Vista la nuova tabella che determina il numero e la residenza dei notari, approvata con R. decreto 9 luglio 1926, n. 1268, contenente l'assegnazione di due posti di notaro al comune di Pomarico e di un posto al comune di Pisticci;
Ritenuta la necessità di rettificare la nuova tabella nel senso di mantenere le precedenti assegnazioni di posti, mancando i requisiti necessari per l'assegnazione di due posti al comune di Pomarico e di un solo posto al comune di Pisticci;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

La tabella che determina il numero e la residenza dei notari nel Regno, approvata con R. decreto 9 luglio 1926, n. 1268, è rettificata nel senso che è assegnato un solo posto di notaro, anzichè due posti, al comune di Pomarico e due posti di notaro, anzichè un posto, al comune di Pisticci, distretto notarile di Matera.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1932 - Anno XI
Atti del Governo, registro 327, foglio 85. — MANCINI.

REGIO DECRETO 10 novembre 1932, n. 1609.
Inclusione dell'abitato di Castronovo di Sicilia, in provincia di Palermo, tra quelli da consolidare a totale carico dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173;
Sentito il Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche per la Sicilia;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 e dell'art. 5, 6° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Castronovo di Sicilia, in provincia di Palermo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 novembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1932 - Anno XI
Atti del Governo, registro 327, foglio 84. — FERZI.

REGIO DECRETO 17 novembre 1932, n. 1610.
Revoca della dichiarazione di zona malarica per il territorio del comune di Francavilla a Mare.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 157 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Nostro decreto 1° agosto 1907, n. 636, e il regolamento approvato con Nostro decreto 28 febbraio 1907, n. 61, che contengono disposizioni per diminuire le cause della malaria;
Veduto il Nostro decreto 30 dicembre 1923, n. 2889, che apporta modifiche sull'ordinamento sanitario del Regno;
Veduto il Nostro decreto 6 settembre 1902, n. 410, col quale fu provveduto alla delimitazione della zona malarica nel comune di Francavilla a Mare della provincia di Chieti;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

È revocata la dichiarazione di zona malarica fatta col suindicato Nostro decreto per il territorio del comune di Francavilla a Mare della provincia di Chieti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1932 - Anno XI
Atti del Governo, registro 327, foglio 83. — FERZI.

REGIO DECRETO 16 giugno 1932, n. 1611.
Autorizzazione al Regio conservatorio di musica « Giuseppe Verdi » di Milano ad accettare un legato.

N. 1611. R. decreto 16 giugno 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il Regio conservatorio di musica « Giuseppe Verdi » di Milano viene autorizzato ad accettare un legato disposto dalla signora Emilia Haniel per la istituzione di una borsa di studio da assegnarsi ad alunni del detto Istituto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1932 - Anno XI

REGIO DECRETO 15 settembre 1932, n. 1612.
Erezione in ente morale della fondazione « Ricovero Martinelli », con sede nella frazione Balsamo del comune di Cinisello Balsamo.

N. 1612. R. decreto 15 settembre 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, la fondazione « Ricovero Martinelli », con sede nella frazione Balsamo del comune di Cinisello Balsamo (Milano), viene eretta in ente morale con amministrazione autonoma, e ne è approvato, con alcune modifiche, lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1932 - Anno XI

REGIO DECRETO 24 settembre 1932.
Passaggio in ruolo dell'agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Milano sig. Gatti Ernesto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Ministeriale, in data 4 settembre 1925, n. 4084, col quale fra gli altri, il sig. Gatti Ernesto venne autorizzato a continuare nell'esercizio della professione quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Milano;
Vista la domanda in data 21 luglio 1932-X, con la quale il predetto Gatti ha chiesto di essere ammesso nel ruolo degli agenti di cambio di detta Borsa;
Esaminata la posizione del menzionato sig. Gatti, in ordine all'attività professionale finora da lui svolta come agente di cambio in soprannumero;
Visti i pareri favorevoli espressi dal Sindacato degli agenti di cambio, dalla Deputazione di borsa e dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Milano;
Visto il R. decreto-legge n. 815 del 30 giugno 1932-X;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sig. Gatti Ernesto è nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, restando revocata l'autorizzazione concessa allo stesso, con il menzionato decreto Ministeriale 4 settembre 1925, per l'esercizio della professione quale agente di cambio in soprannumero.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 24 settembre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1932 - Anno XI
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 117. — GUALTIERI.

(7655)

REGIO DECRETO 24 settembre 1932.
Passaggio in ruolo dell'agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Milano sig. Grassi Roberto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Ministeriale, in data 4 settembre 1925, n. 4084, col quale, fra gli altri, il sig. Grassi Roberto venne autorizzato a continuare nell'esercizio della professione quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Milano;
Vista la domanda, in data 21 luglio 1932-X, con la quale il predetto Grassi ha chiesto di essere ammesso nel ruolo degli agenti di cambio di detta Borsa;
Esaminata la posizione del menzionato sig. Grassi, in ordine all'attività professionale finora da lui svolta come agente di cambio in soprannumero;
Visti i pareri favorevoli espressi dal Sindacato degli agenti di cambio, dalla Deputazione di borsa e dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Milano;
Visto il R. decreto-legge n. 815 del 30 giugno 1932-X;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sig. Grassi Roberto è nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, restando revocata l'autorizzazione concessa allo stesso con il menzionato decreto Ministeriale 4 settembre 1925, per l'esercizio della professione di agente di cambio in soprannumero.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 24 settembre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1932 - Anno XI
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 116. — GUALTIERI.

(7656)

REGIO DECRETO 24 settembre 1932.
Passaggio in ruolo dell'agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Milano sig. Graziani Camillo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Ministeriale, in data 4 settembre 1925, n. 4084, col quale, fra gli altri, il sig. Graziani Camillo venne autorizzato a continuare nell'esercizio della professione quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Milano;
Vista la domanda, in data 21 luglio 1932-X, con la quale il predetto Graziani ha chiesto di essere ammesso nel ruolo degli agenti di cambio di detta Borsa;
Esaminata la posizione del menzionato sig. Graziani, in ordine all'attività professionale finora da lui svolta come agente di cambio in soprannumero;
Visti i pareri favorevoli espressi dal Sindacato degli agenti di cambio, dalla Deputazione di borsa e dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Milano;
Visto il R. decreto-legge n. 815 del 30 giugno 1932-X;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sig. Graziani Camillo è nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, restando revocata l'autorizzazione concessa allo stesso con il menzionato decreto Ministeriale 4 settembre 1925, per l'esercizio della professione di agente di cambio in soprannumero.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 24 settembre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1932 - Anno XI
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 115. — GUALTIERI.

(7657)

REGIO DECRETO 24 settembre 1932.

Passaggio in ruolo dell'agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Milano sig. Jarach Emilio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Ministeriale, in data 4 settembre 1925, n. 4084, col quale, fra gli altri, il sig. Jarach Emilio venne autorizzato a continuare nell'esercizio della professione quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Milano;

Vista la domanda, in data 21 luglio 1932-X, con la quale il predetto Jarach ha chiesto di essere ammesso nel ruolo degli agenti di cambio di detta Borsa;

Esaminata la posizione del menzionato sig. Jarach, in ordine all'attività professionale finora da lui svolta come agente di cambio in soprannumero;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Sindacato degli agenti di cambio, dalla Deputazione di borsa e dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Milano;

Visto il R. decreto-legge n. 815 del 30 giugno 1932-X;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sig. Jarach Emilio è nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, restando revocata l'autorizzazione concessa allo stesso con il menzionato decreto Ministeriale 4 settembre 1925, per l'esercizio della professione di agente di cambio in soprannumero.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 24 settembre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1932 - Anno XI
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 125. — GUALTIERI.

(7658)

REGIO DECRETO 24 settembre 1932.

Passaggio in ruolo dell'agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Milano sig. Macchi Giuseppe.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Ministeriale, in data 26 giugno 1926, n. 3042, col quale, fra gli altri, il sig. Macchi Giuseppe venne autorizzato a continuare nell'esercizio della professione quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Milano;

Vista la domanda, in data 21 luglio 1932-X, con la quale il predetto Macchi ha chiesto di essere ammesso nel ruolo degli agenti di cambio di detta Borsa;

Esaminata la posizione del menzionato sig. Macchi, in ordine all'attività professionale finora da lui svolta come agente di cambio in soprannumero;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Sindacato degli agenti di cambio, dalla Deputazione di borsa e dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Milano;

Visto il R. decreto-legge n. 815 del 30 giugno 1932-X;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sig. Macchi Giuseppe è nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, restando revocata l'autorizzazione concessa allo stesso, con il menzionato decreto Ministeriale 26 giugno 1926, per l'esercizio della professione di agente di cambio in soprannumero.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 24 settembre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1932 - Anno XI
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 114. — GUALTIERI.

(7659)

REGIO DECRETO 24 settembre 1932.

Passaggio in ruolo dell'agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Milano sig. Magnani Silvio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Ministeriale, in data 4 settembre 1925, n. 4084, col quale, fra gli altri, il sig. Magnani Silvio venne autorizzato a continuare nell'esercizio della professione quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Milano;

Vista la domanda, in data 21 luglio 1932-X, con la quale il predetto Magnani ha chiesto di essere ammesso nel ruolo degli agenti di cambio di detta Borsa;

Esaminata la posizione del menzionato sig. Magnani, in ordine all'attività professionale finora da lui svolta come agente di cambio in soprannumero;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Sindacato degli agenti di cambio, dalla Deputazione di borsa e dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Milano;

Visto il R. decreto-legge n. 815 del 30 giugno 1932-X;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sig. Magnani Silvio è nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, restando revocata l'autorizzazione concessa allo stesso, con il menzionato decreto Ministeriale 4 settembre 1925, per l'esercizio della professione di agente di cambio in soprannumero.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 24 settembre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1932 - Anno XI
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 113. — GUALTIERI.

(7660)

REGIO DECRETO 3 novembre 1932.
Nomina del Regio commissario liquidatore della Società anonima « Securissima » con sede in Palermo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473, il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 254, ed il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito nella legge 20 maggio 1928, n. 1133, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;
Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;
Considerato che la Società anonima « Securissima », con sede in Palermo, ha assunto assicurazioni senza averne ottenuta la prescritta autorizzazione;
Considerato inoltre che la predetta Società non ha costituito il capitale minimo prescritto dall'art. 1 del R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, e non possiede attività sufficienti per la copertura delle riserve e cauzioni previste dall'art. 2 del decreto citato;
Su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Società anonima « Securissima » con sede in Palermo, è posta in liquidazione e ne è nominato Regio commissario liquidatore l'avv. prof. Gioacchino Scaduto.

Art. 2.

Al Regio commissario liquidatore è assegnato, a carico della Società, un compenso da determinarsi alla chiusura della liquidazione con altro Nostro decreto su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 3 novembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1932 - Anno XI
Registro n. 3 Corporazioni, foglio n. 76. — BETTAZZI.

(7741)

REGIO DECRETO 14 ottobre 1932.
Approvazione dell'elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Milano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 3 e 4 del R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, ed 1 e 2 del regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285, sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche;
Visto l'elenco suppletivo delle acque pubbliche per la provincia di Milano, compilato a cura del Ministero dei lavori pubblici;
Visti gli atti della compiuta istruttoria;
Ritenuto che lo schema dell'elenco è stato pubblicato nella provincia di Milano col decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 27 ottobre 1931, n. 4878/1;
Che nessuna opposizione è stata presentata avverso lo schema stesso;
Che pertanto l'elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Milano, nel testo allegato al presente decreto è meritevole di approvazione;
Sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici come da voto 30 luglio 1932, n. 1692;
Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Milano, giusta l'unito esemplare vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato dalla R. nave *Savoia*, addì 14 ottobre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1932 - Anno XI
Registro n. 19 Lavori pubblici, foglio n. 114.

Elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Milano.

N. B. — Nella colonna (2) l'indicazione *fiume, torrente, botro, vallone*, ecc. non si riferisce alla natura dei corsi d'acqua, sibbene alla qualifica con la quale sono conosciuti nella località.
Comunque determinato il limite fino al quale si è dichiarato pubblico il corso d'acqua indicato nella colonna (5), devesi sempre ritenere esteso superiormente fino alla presa d'acqua dell'ultimo opificio a monte.

N. d'ordine 1	Denominazione (da valle verso monte) 2	Foce o sbocco 3	Comuni toccati od attraversati 4	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
1	Colatore Muzza	Adda	Castiglione d'Adda - Terranova de' Passerini - Bertonico - Turano - Mairago - Cavenago d'Adda - S. Martino in Strada - Massalengo - Corneliano Laudense	Dallo sbocco a Castiglione d'Adda allo scaricatore Priora

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per i lavori pubblici:
DI CROLLALANZA.

(7754)

REGIO DECRETO 28 novembre 1932.
Autorizzazione al comune di Firenze ad applicare il contributo di manutenzione delle opere di fognatura.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 10 ottobre 1931 con la quale il podestà di Firenze chiede l'autorizzazione ad imporre il contributo di manutenzione delle opere di fognatura, nella misura di centesimi uno per ogni lira di reddito imponibile;
Considerato che le condizioni di bilancio del predetto Comune, che ha applicato tutte le imposte consentite dal testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, con le aliquote massime, dimostrano la necessità di far luogo alla richiesta autorizzazione;
Sentito il parere della Commissione centrale per la finanza locale e del Consiglio di Stato;
Veduti gli articoli 247 e seguenti del citato testo unico;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Firenze è autorizzato ad applicare il contributo di manutenzione delle opere di fognatura, con le modalità di cui agli articoli 248 e seguenti del citato testo unico.
L'aliquota del contributo dovrà essere determinata in modo che il relativo provento non superi l'ammontare della spesa sostenuta dall'Ente per la manutenzione delle opere stesse e non potrà eccedere la misura di centesimi uno per ogni lira di reddito imponibile.
Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 28 novembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1932 - Anno XI
Registro n. 8 Interno, foglio n. 183. — DI MARCO.

(7743)

REGIO DECRETO 28 novembre 1932.
Autorizzazione al comune di Ancona ad applicare il contributo di manutenzione delle opere di fognatura.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la domanda del comune di Ancona, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad imporre il contributo di manutenzione delle opere di fognatura, nella misura di centesimi due per ogni lira di reddito imponibile;
Considerato che le condizioni di bilancio del predetto Comune, che ha applicato tutte le imposte consentite dal testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, con le aliquote massime, dimostrano la necessità di far luogo alla richiesta autorizzazione;
Sentito il parere della Commissione centrale per la finanza locale e del Consiglio di Stato;
Veduti gli articoli 247 e seguenti del citato testo unico;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Ancona è autorizzato ad applicare il contributo di manutenzione delle opere di fognatura, con le modalità di cui agli articoli 248 e seguenti del citato testo unico.
L'aliquota del contributo dovrà essere determinata in modo che il relativo provento non superi l'ammontare della spesa sostenuta dall'Ente per la manutenzione delle opere stesse e non potrà eccedere, in nessun caso, la misura di centesimi due per ogni lira di reddito imponibile.
Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 28 novembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1932 - Anno XI
Registro n. 8 Interno, foglio n. 184. — DI MARCO.

(7742)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 12 dicembre 1932.
Nomina dei nuovi Membri del Direttorio Nazionale del Partito Nazionale Fascista.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Veduto l'art. 8 della legge 14 dicembre 1929, n. 2099, contenente modifiche alla legge 9 dicembre 1928, n. 2693, sull'ordinamento e le attribuzioni del Gran Consiglio del Fascismo, e norme per l'ordinamento del Partito Nazionale Fascista;
Veduti gli articoli 7 ed 8 dello statuto del Partito Nazionale Fascista, approvato con R. decreto 17 novembre 1932, numero 1456;
Sulla proposta del Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decreta:

Sono nominati Membri del Direttorio Nazionale del Partito Nazionale Fascista:
Marpicati prof. Arturo, vice segretario;
Adinolfi avv. Matteo, vice segretario;
Marinelli gr. uff. Giovanni, segretario amministrativo;
Deffenu prof. dott. Luigi, membro;
Pavolini dott. Alessandro, membro;
Perotti dott. Cesare, membro;
Serena avv. Adelchi, membro;
Martignoni ing. Ciro, membro;
Spizzi prof. dott. Attilio, membro.

Roma, addì 12 dicembre 1932 - Anno XI.

Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

(7771)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1932.

Revoca dell'autorizzazione concessa alla Cassa agraria di Luco dei Marsi per l'esercizio del credito agrario.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, che reca provvedimenti circa l'ordinamento del credito agrario del Regno, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e modificato con il R. decreto-legge 29 luglio 1928, n. 2085, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1928, n. 3130;

Visto l'art. 47, 3° comma, delle norme regolamentari per l'esecuzione del precitato R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvate col decreto interministeriale del 23 gennaio 1928, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 febbraio successivo n. 27 e modificate con decreti interministeriali del 18 giugno 1928 e del 10 maggio 1930 pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 luglio 1928, n. 154, e del 14 giugno 1930, n. 139;

Ritenuto che la Cassa agraria di Luco dei Marsi fu autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, previste dall'art. 2 del Regio decreto-legge predetto, nel territorio dello stesso Comune, quale ente intermediario della Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con provvedimento della Sezione medesima del 5 marzo 1929, ai sensi dell'art. 33 delle norme regolamentari sopra menzionate;

Vedute le proposte formulate dalla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con nota 28 novembre 1932, numero 241117;

Decreta:

È revocata l'autorizzazione ad esercitare il credito agrario, già concessa alla Cassa agraria di Luco dei Marsi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 dicembre 1932 - Anno XI

Il Ministro: ACERBO.

(7732)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1932.

Autorizzazione ad applicare nei territori delle stazioni di cura di Palermo, Firenze, Varazze e Pescara, le speciali contribuzioni previste dall'art. 15 del R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765.

IL MINISTRO PER L'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER LE FINANZE

Viste le istanze delle Amministrazioni interessate;

Udito il parere del Consiglio centrale delle stazioni di cura;

Veduto il R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, modificato col R. decreto-legge 2 luglio 1931, n. 1262;

Decreta:

1. È autorizzata, nei territori delle stazioni di cura, soggiorno o turismo di Palermo, Firenze, Varazze e Pescara, l'applicazione delle speciali contribuzioni previste dall'articolo 15 del citato R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, a carico di coloro che si giovino degli svaghi e dei trattenimenti delle stazioni.

2. Nel territorio della stazione di Pescara dette contribuzioni non potranno eccedere le aliquote del quattro per cento per tutti gli spettacoli e trattenimenti sui quali i diritti erariali sono applicati in misura del dieci per cento, e del sei per cento per gli altri spettacoli e trattenimenti sui quali tali diritti non vengono applicati.

3. Nel territorio della stazione di Firenze le contribuzioni autorizzate a norma del n. 1 del presente decreto sono limitate agli spettacoli e trattenimenti sportivi, con esclusione dei biglietti d'ingresso ed abbonamento ai campi di corse di cavalli.

I prefetti delle provincie di Palermo, Firenze, Savona e Pescara sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 22 novembre 1932 - Anno XI

Il Ministro per le finanze: JUNG. — *p. Il Ministro per l'interno*: ARPINATI.

(7747)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1932.

Unificazione delle aziende autonome delle stazioni di cura di San Remo, Ospedaletti e Bordighera e riconoscimento delle caratteristiche di cui al R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, al territorio di alcune frazioni del comune di Lucca.

IL MINISTRO PER L'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vedute le istanze delle Amministrazioni comunali interessate;

Veduto il decreto Ministeriale 30 novembre 1926, col quale vennero riconosciute al territorio dei comuni di San Remo, Ospedaletti e Bordighera le caratteristiche di stazioni di cura, soggiorno o turismo, nonchè il successivo decreto 28 ottobre 1927, col quale tali caratteristiche vennero riconosciute al territorio delle frazioni Villa, Ponte a Serraglio e Fornoli, del comune di Bagni di Lucca;

Udito il parere delle Giunte provinciali amministrative di Imperia e di Lucca, del Commissariato pel turismo e del Consiglio centrale delle stazioni di cura;

Veduto il R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, modificato col R. decreto-legge 2 luglio 1931, n. 1242;

Decreta:

1. Le aziende autonome delle stazioni di cura, soggiorno o turismo di San Remo, Ospedaletti e Bordighera sono unificate, a decorrere dal 1° gennaio 1933, in un'unica azienda autonoma, con sede a San Remo.

2. Sono riconosciute, ad ogni conseguente effetto, al territorio delle frazioni di Granaiola, Lugliano, Benabbio e Pieve di Controne, del comune di Bagni di Lucca, le caratteristiche di cui all'art. 1 del citato R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765.

I prefetti delle provincie di Imperia e Lucca sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 22 novembre 1932 - Anno XI

Il Ministro per le finanze: JUNG. — *p. Il Ministro per l'interno*: ARPINATI.

(7748)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1932.
Inquadramento sindacale dei proprietari di barche pescherecce a vela di stazza non superiore a dieci tonnellate.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti gli atti relativi all'inquadramento di coloro che attendono alla pesca;
Visto il R. decreto 27 novembre 1930, n. 1720, col quale è data facoltà al Ministero delle corporazioni di emanare provvedimenti in materia d'inquadramento sindacale delle categorie professionali;
Vista la legge 3 aprile 1926, n. 563, e relative norme di attuazione;

Determina:

Art. 1.

Sono attribuiti alla Confederazione dei Sindacati fascisti della industria i proprietari ed armatori di barche pescherecce a vela, di stazza non superiore a dieci tonnellate, purchè facciano parte degli equipaggi per l'esercizio effettivo e continuativo della pesca.

Art. 2.

Il presente decreto ha efficacia per tutti gli effetti dal 1° gennaio 1933.

Roma, addì 16 dicembre 1932 - Anno XI

p. *Il Ministro*: BIAGI.

(7733)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 50-567 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Marinig Enrico di Sebastiano e della fu Svoda Antonia, nato a Cormons il 2 gennaio 1892 e residente a Cormons, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Marinig Caterina di Giacomo Cucit, nata a Cormons il 29 ottobre 1894, moglie;
Marinig Vulmaro, nato a Cormons il 16 dicembre 1920, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Cormons, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 2 agosto 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7181)

N. 50-565 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Marinig ved. Antonia, della fu Elisa Polegna, nata a Trieste il 20 gennaio 1865 e residente a Cormons, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marini ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Cormons, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 2 agosto 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7183)

N. 50-564 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Marinig Antonio fu Giuseppe e della fu Ambrozic Maria, nato a Brizza (Dolegna) il 9 gennaio 1891 e residente a Cormons, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Marinig Maria fu Giuseppe, nata a Brizza l'11 agosto 1892, sorella;
Marinig Giovanni fu Giuseppe, nato a Brizza il 13 febbraio 1897, fratello;
Marinig Vittorio Augusto fu Giuseppe, nato a Cormons il 4 dicembre 1905, fratello;

Marinig Rodolfo fu Giuseppe, nato a Cormons il 3 gennaio 1908, fratello;
Marinig Bernardina fu Giuseppe, nata a San Lorenzo Nebola il 1899, sorella;
Marinig Silvia di Bernardina, nata a Cormons il 6 ottobre 1923, nipote;
Marinig Francesco fu Antonio, nato a Bigliana il 15 marzo 1855, zio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Cormons, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 2 agosto 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7184)

N. 50-563 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Marinig Giuseppina in Tomat di Michele e di Persoglia Maria, nata a Brazzano (Cormons) il 14 ottobre 1906 e residente a Cormons, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marini ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Cormons, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 2 agosto 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7185)

N. 50-612 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Marinig Giacomo fu Giacomo e di Perini Lucia, nato a Cormons l'11 luglio 1885 e residente a Cormons, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Marinig Teresa di Giuseppe Bon, nata a Cormons il 5 maggio 1857, moglie.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Cormons, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 2 agosto 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7186)

N. 50-611 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Marinig Augusto fu Luigi e di Derossi Pelagia, nato a Cormons il 18 agosto 1892 e residente a Cormons, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Marinig Anna fu G. Batta Bigot, nata a Cormons il 30 novembre 1896, moglie.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Cormons, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 2 agosto 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7187)

N. 50-610 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Marinig Lucia in Visintin di Giacomo e di Teresa Bon, nata a Cormons il 24 dicembre 1884 e residente a Cormons, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marini ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Cormons, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 2 agosto 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7188)

N. 50-609 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Marinig Maddalena in Cerin di Valentino e di Candrus Domenica, nata a Cormons il 6 settembre 1876 e residente a Cormons, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marini ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Cormons, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 2 agosto 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7189)

N. 50-608 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Marinig Vincenzo fu Pietro e di Maria Tomadin, nato a Cormons il 17 aprile 1887 e residente a Cormons, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
Marinig Gioseffa fu Giuseppe Sirch, nata a Gorizia il 6 aprile 1884, moglie;
Marinig Vincenzo, nato a Cormons il 6 agosto 1917, figlio;
Marinig Clodoveo, nato a Cormons il 31 marzo 1921, figlio;
Marinig Odelio, nato a Comons il 5 maggio 1926, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Cormons, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 2 agosto 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7190)

N. 50-613 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Markic Carlo di Pietro e di Sokol Lucia, nato a Gorizia il 10 agosto 1900 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
Markic Maria di Antonio Romsic, nata a Merna nel 1905, moglie;
Markic Milano, nato a Gorizia il 7 aprile 1928, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 5 agosto 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7191)

N. 50-578 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Miloch Maria fu Vincenzo Tomadin e della fu Sabata Sgarbul, nata a Cormons il 16 settembre 1865 e residente a Cormons, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Milocco ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Cormons, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 2 agosto 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7192)

N. 50-597 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Marinic Giuseppe fu Giovanni e di Samec Maria, nato a Vedrignano (San Martino di Quisca) il 4 agosto 1881 e residente a Vedrignano (San Martino di Quisca), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Marinic Francesca fu Biagio Drnovscek, nata a Crasena il 26 maggio 1881, moglie;
Marinic Emilia, nata a Vedrignano il 9 novembre 1907, figlia;
Marinic Rosalia, nata a Vedrignano il 3 ottobre 1909, figlia;
Marinic Maria, nata a Vedrignano il 19 maggio 1911, figlia;
Marinic Leopolda, nata a Vedrignano il 28 agosto 1913, figlia;
Marinic Celestina, nata a Vedrignano il 5 novembre 1919, figlia;
Marinic Giuseppe, nato a Vedrignano il 18 luglio 1922, figlio;
Marinic Maria fu Pietro Samec, nata a Vedrignano il 2 settembre 1856, madre.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Martino di Quisca, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 28 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7193)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

S. E. il Ministro per le finanze ha presentato alla Camera dei deputati, nella seduta del 6 dicembre 1932, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1499, concernente variazioni agli stati di previsione della spesa di diversi Ministeri, nonchè al bilancio dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1932-33, e convalidazione del R decreto 10 novembre 1932, n. 1500, relativo a prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste.

(7774)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 262.

Media dei cambi e delle rendite

del 21 dicembre 1932 - Anno XI

S. U. America (Dollaro)	19.52
Inghilterra (Sterlina)	65.10
Francia (Franco)	76.15
Svizzera (Franco)	376.30
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.25
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.712
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	17.05
Cecoslovacchia (Corona)	58.07
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	3.40
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.668
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.37
Olanda (Fiorino)	7.887
Polonia (Zloty)	219 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	160 —
Svezia (Corona)	3.56
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	78.30
Id. 3,50 % (1902)	76.325
Id. 3 % lordo	54.675
Consolidato 5 %	85.45
Buoni novennali. Scadenza 1941	101.40
Id. id. Id 1934	100.60
Id. id. Id. 1940	101.425
Obbligazioni Venezie 3,50 %	85.625

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione.

(Elenco n. 22)

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 % »	145899 145909	190 — 335 —	Tubino *Carlo* fu Eugenio, minore sotto la p. p. della madre Traverso Rosita fu Giovanni, ved. di Tubino Eugenio, dom. a Genova; con usuf. vital. a Traverso Rosita fu Giovanni, ecc.	Tubino *Renato-Eugenio-Rinaldo* fu Eugenio, minore ecc. come contro.
3,50 % misto	5579	35 —	Ravera *Luigia* fu *Lorenzo*, ved. di Camerotto Carlo, dom. a Laigueglia (Genova).	Ravera *Maria-Luigia* fu *Francesco-Lorenzo*, ved. ecc. come contro.
Cons. 5 %	329302	1.000 —	Daniele Secondo di Francesco, dom. in Alessandria.	Daniele Secondo di Francesco, *minore sotto la p. p. del padre*, dom. ad Alessandria.
»	254587	100 —	Demichelis Maddalena fu Luigi, *nubile*, dom. a Roburent (Cuneo).	Demichelis Maddalena fu Luigi, *minore sotto la tutela di Demichelis Pietro fu Felice*, dom come contro.
3,50 %	827043	1.554 —	Sarno Mario fu Vincenzo, minore sotto la p. p. della madre *Sarno Campassi Irene*, dom. a *Napoli*.	Sarno Mario fu Vincenzo, minore sotto la p. p. della madre *Campassi Maria-Irene, ved. Sarno*, dom. a *Torre del Greco* (Napoli).
Cons. 5 %	143130	85 —	Ferretti *Veglia* di Angelo, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Roma.	Ferretti *Velia* di Angelo, minore ecc. come contro.
» Littorio	77249	1.200 —	La Croce Vincenza di Salvatore, moglie di Vento Aurelio, dom. a Roma.	La Croce Vincenza di Salvatore, *minore emancipata sotto la curatela del marito* Vento Aurelio, dom. in Roma.
Cons. 5 %	477926	470 —	Istituto dei Ciechi in Milano; con usuf. vital. a Garbagnati Anna o Annetta detta anche Annita fu Giovanni, ved. *Savoldi*, dom. a Roma.	Intestata come contro; con usuf. vital. a Garbagnati Anna o Annetta detta anche Annita fu Giovanni, ved. *Arcaini*, dom. in Roma.
3,50 (1902) »	10849 13905	133 — 3,50	Segreti *Teresa* di Donato, moglie di Cantisano Nicola di Francesco, dom. a Castelluccio Inferiore (Potenza); vincolata.	Segreti *Maria-Teresa* di Donato, moglie ecc. come contro.
Cons. 5 %	335364	50 —	Circhetta *Pierino* di Cirino, minore sotto la p. p. del padre, dom .a Vaste, frazione del Comune di Poggiardo (Lecce).	Circhetta *Salvatore-Cirino-Antonio*, di Cirino, minore ecc. come contro.
3,50 %	771390	70 —	Chiappe *Maria* di *Andrea*, *nubile*, dom. a Breccanecca comune di Cogorno (Genova).	Chiappe *Ernesta-Giulia* di *Antonio-Andrea*, *minore sotto la p. p. del padre*, dom. come contro.
Cons. 5 % » Littorio	486469 28718	1.220 — 285 —	*Putignani Elisa* fu Matteo, minore sotto la p. p. della madre Margutti Giulia fu Ferdinando, ved. *Putignani*, dom. a Bari.	*Putignano Elisabetta* fu Matteo, minore sotto la p. p. della madre *Margutti Giulia* fu Ferdinando, ved. *Putignano*, dom. a Bari.
Cons. 5 % Littorio	53774	115 —	*Putignani Elisa* o Elisabetta fu Matteo, minore sotto la p. p. della madre *Marzutti* Giulia fu Ferdinando, ved. *Putignani*, dom. a Bari.	
3,50 %	380271	17,50	Imbasciati *Antonio* fu Assunto, dom. a Lucca.	Imbasciati *Egisto-Antonio* fu Assunto, dom. a Lucca.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 % »	445678 445677	340 — 340 —	Di Masi Pasqualina } fu Cataldo, *minori* Di Masi Maria } *sotto la p. p. della madre Turi Carmela* fu *Nicola*, dom. a Massafra (Taranto).	Di Masi Pasqualina } fu Cataldo *e di Turi* Di Masi Maria } *Maria-Carmela, nubili*, dom. come contro.
Cons. 5 % Littorio	6121	180 —	Raffa Nazzareno, *Antonino* e Giuseppe fu Salvatore, minori sotto la p. p. della madre Fiannucca Grazia fu Antonino, ved. Raffa, dom. a Messina.	Raffa Nazzareno, *Antonio* e Giuseppe fu Salvatore, minori ecc. come contro.
3,50 %	387020	297,50	Fliceto Maria-Michela di Federico, moglie di *De Peppo* Raffaele, dom. a Firenze; vincolata.	Fliceto Maria-Michela di Federico, moglie di *De Peppe* Raffaele, dom. a Firenze; vincolata.
Cons. 5 %	28349	250 —	*Scandurra* Maria fu Girolamo, moglie di Caradonna Matteo fu Paolo, dom. a New York.	*Scanturro* Maria-*Illuminata*, moglie di Caradonna Matteo fu Paolo, dom. a New York.
3,50 %	345776	150 —	Viggiano *Annunziata* di Raffaele, moglie di Chiacchio Antonio, dom. a Castelluccio Inferiore (Potenza); vincolata.	Viggiano *Maria-Nunziata* di Raffaele, moglie ecc. come contro; vincolata.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

(7623) Roma, 3 dicembre 1932 - Anno XI p. *Il direttore generale*: BRUNI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta d'interessi su rendita consolidato 5 per cento.

(*Unica pubblicazione*). Avviso n. 219.

È stato denunciato lo smarrimento della ricevuta per la rata semestrale al 1° gennaio 1933 di L. 750 relativa alla rendita consolidato 5 % n. 488444 di L. 1500 a favore di Dattilo Giovanni Battista fu Giovanni Battista, domiciliato a Roma.

Ai termini degli articoli 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e 485 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che, trascorso un mese dalla data di pubblicazione del presente avviso, senza che siano state notificate opposizioni, verrà provveduto al pagamento della detta rata semestrale mediante quietanza del titolare sig. Dattilo.

Roma, 17 dicembre 1932 - Anno XI

Il direttore generale: CIARROCCA.

(7757)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitoria telegrafica.

Si comunica che il giorno 30 novembre 1932-XI, venne attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Doganella di Ninfa, provincia di Roma, sul circuito 2273.

(7768)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riduzione di cognome di titolare di marchi in forma italiana.

Per effetto del decreto del Regio prefetto della provincia di Trieste, in data 25 gennaio 1929, il cognome del signor Carlo Reslusni, titolare dei marchi di fabbrica nn. 29196 e 29197, registrati il 13 febbraio 1925, compresi nell'elenco n. 3-4 inserito nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 10 settembre 1927, è stato ridotto nella forma italiana di « Relusini ».

(7761)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur.

In data 17 novembre 1932-XI è stato rilasciato l'exequatur al signor Douglas James, vice console degli Stati Uniti d'America a Napoli.

(7764)

In data 2 novembre 1932-XI è stato rilasciato l'exequatur al signor Vittorio Alhadeff, vice console onorario dell'Equatore alla residenza di Milano.

(7765)

In data 2 novembre 1932-XI è stato rilasciato l'exequatur al signor Riccardo Radaelli, console onorario dell'Equatore alla residenza di Milano.

(7766)

In data 17 novembre 1932-XI è stato rilasciato l'exequatur al signor Hasan Rifat, reggente il Consolato della Repubblica Turca a Rodi.

(7767)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a 11 posti di censore di disciplina nel ruolo delle Regie scuole agrarie medie.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE.

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Vista la lettera del 23 novembre 1931-X, n. 2574, con la quale S. E. il Capo del Governo autorizza, fra l'altro, l'apertura del concorso interno per coprire 13 posti di censore di disciplina nel ruolo delle Regie scuole agrarie medie;
Vista la lettera 10 settembre 1932-X, n. 2574, con la quale S. E. il Capo del Governo consente, fra l'altro, che il concorso pubblico, che sarà bandito per i posti di censore di disciplina che non potranno essere coperti mediante il concorso interno anzidetto, venga espletato con la procedura d'urgenza, previsto dall'art. 2 del decreto dello stesso Capo del Governo, in data 16 giugno 1932-X;
Visto il decreto Ministeriale 23 dicembre 1931-X, registrato alla Corte dei conti il successivo 4 aprile 1932-X, registro n. 6 Educazione nazionale, foglio n. 175, con il quale venne bandito un concorso interno per 11 posti di censore di disciplina nelle Regie scuole agrarie medie;
Considerato che tale concorso interno per 11 posti di censore di disciplina è rimasto deserto;

Decreta:

Art. 1.

È aperto il concorso pubblico per esami per 11 posti di censore di disciplina (gruppo *A*, gradi 11° e 10°) nel ruolo delle Regie scuole agrarie medie.

Art. 2.

Gli aspiranti debbono far pervenire entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale per l'istruzione tecnica - Divisione insegnamento agrario), le domande di ammissione al concorso stesso redatte su carta da bollo da L. 5 e corredate dei seguenti documenti:

1° atto di nascita da cui risulti che il concorrente, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 21° anno e non superato il 30° anno di età. Questo limite è elevato al 35° anno per gli ex combattenti e al 39° per gli invalidi di guerra;

2° certificato dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e quelli pei quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato di regolare condotta civile, morale e politica, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

4° certificato penale generale negativo, da rilasciarsi dal competente ufficio giudiziale;

5° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficio sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

6° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva

I candidati ex combattenti od invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotati delle benemerenze di guerra;

7° stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza;

8° fotografia con la firma da autenticarsi dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto del libretto ferroviario;

9° titolo legale di studio: diploma originale o copia autentica di laurea o titolo equipollente, rilasciato da Università o da altri Istituti d'istruzione superiore;

10° elenco in carta libera in doppio esemplare dei documenti e titoli.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

Il certificato di nascita, quello di cittadinanza italiana, dovranno essere legalizzati dal presidente del Tribunale o dal pretore del Mandamento nella cui giurisdizione si trova il Comune da cui gli atti provengono; quello di buona condotta dal prefetto. Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale; dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare, e dal podestà, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato verrà rilasciato da un ufficiale sanitario.

Il certificato penale dovrà essere legalizzato dal presidente del Tribunale. Inoltre i certificati di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5, non saranno validi se rilasciati da più di tre mesi prima della data del presente decreto.

I concorrenti, che siano impiegati di ruolo dello Stato, sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6. Essi per sono tenuti a presentare copia dello stato matricolare, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono.

Non è consentito di fare riferimento a documenti esistenti presso altre Amministrazioni dello Stato, anche se dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 3.

Non sono ammessi al concorso i candidati che facciano pervenire la domanda ed i documenti oltre il termine prescritto.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto il Ministero può assegnare al concorrente un termine di 15 giorni affinchè il documento sia regolarizzato.

L'ammissione al concorso, potrà, inoltre, essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 4.

Il concorso è per esami. Tuttavia sarà tenuto conto anche dei titoli e documenti che attestino nei concorrenti la loro preparazione ed attitudine a coprire i posti ai quali aspirano.

Gli esami consisteranno:

a) in una prova scritta (svolgimento di un tema di coltura storico-letteraria);

b) in una prova orale (colloquio sulle seguenti materie: lingua e letteratura italiana, storia, pedagogia, igiene, nozioni di diritto civile costituzionale ed amministrativo e di legislazione scolastica con particolare riguardo a quella concernente l'istruzione agraria) secondo i programmi allegati al presente decreto.

Art. 5.

Ai candidati ammessi al concorso sarà dato tempestivo avviso del giorno in cui avranno inizio gli esami, che avranno luogo in Roma, presso il Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 6.

Il concorso sarà giudicato da una apposita Commissione, nominata dal Ministro per l'educazione nazionale tra il personale dell'Amministrazione centrale di grado non inferiore al 7° e tra il personale direttivo ed insegnante delle Regie scuole agrarie medie.

Art. 7.

I vincitori del concorso conseguiranno, se meritevoli, la nomina a censori di disciplina nel ruolo delle Regie scuole agrarie medie dopo aver prestato il prescritto periodo di prova di cui all'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, periodo durante il quale sarà loro attribuito l'assegno mensile di L. 800 a norma del decreto del Ministro per le finanze del 2 luglio 1929, assegno ridotto, per effetto del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, a L. 704.

Ad essi compete anche, durante tale periodo, l'aggiunta di famiglia a norma delle disposizioni vigenti.

Conseguita la nomina i vincitori del concorso vengono collocati nel ruolo dei censori di disciplina delle Regie scuole agrarie medie (gruppo *A*, grado 11°), salvo quanto sarà disposto in attuazione della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 novembre 1932 - Anno XI

Il Ministro: ERCOLE.

Programmi per il concorso pubblico per 11 posti di censori di disciplina nel ruolo delle Regie scuole agrarie medie.

I. — LETTERATURA ITALIANA.

1. — Caratteri generali dei secoli XIII e XIV. Notizie sui tre grandi trecentisti e sulle loro opere:
la Divina Commedia; il Canzoniere del Petrarca; il Decamerone (1).
2. — Caratteri generali dei secoli XV, XVI e XVII:
le Istorie fiorentine del Machiavelli; la Storia d'Italia del Guicciardini; l'Orlando furioso; la Gerusalemme liberata; la Secchia rapita; il Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo di Galileo.
3. — Caratteri generali dei secoli XVIII e XIX. Notizie sui principali scrittori e sulle loro opere:
il Giorno e le Odi del Parini; una tragedia dell'Alfieri; un poemetto del Monti; i Sepolcri del Foscolo; i Canti del Leopardi; i Promessi sposi del Manzoni; le Odi barbare del Carducci.
4. — Notizie di letteratura contemporanea ed esposizione del contenuto di qualche opera ad essa appartenente.

II. — STORIA D'ITALIA.

1. — Stato d'Italia sullo scorcio del secolo XV. Lodovico il Moro. Carlo VIII. Fra Girolamo Savonarola. Luigi XII. Francesi e Spagnoli nel Reame di Napoli. I Borgia. Giulio II; la Lega di Cambrai; la Lega Santa.
2. — Francesco I e Carlo V. Giovanni dalle Bande Nere. Andrea Doria. Caduta della Repubblica fiorentina. Alessandro e Cosimo dei Medici. Il Concilio di Trento. Emanuele Filiberto. La pace di Cateau Cambrésis.
3. — Carlo Emanuele I. La Repubblica di Venezia. Battaglia di Lepanto. Vittorio Amedeo I. Carlo Emanuele II. Insurrezione di Palermo e di Napoli. Luigi XIV. Vittorio Amedeo II. Il Principe Eugenio. I Borboni a Parma e a Napoli. Carlo Emanuele III. Cacciata degli Austriaci da Genova.
4. — I principi riformatori in Italia. La Rivoluzione francese Napoleone Bonaparte. Stati d'Italia al tempo della Rivoluzione francese Invasione francese in Italia. Il trattato di Compoformio. Gli austro-russi in Italia. Battaglia di Marengo. Napoleone Bonaparte Imperatore e Re d'Italia. Caduta di Napoleone.
5. — La restaurazione e la Santa Alleanza. Moti liberali e costituzionali in Italia dal 1815 al 1831. L'Italia dal 1831 al 1848. Mazzini e Gioberti. Le riforme e gli statuti. Pio IX e Carlo Alberto. La prima guerra di indipendenza.
6. — Vittorio Emanuele II. Cavour. Garibaldi. Il Piemonte nel decennio di preparazione. La seconda guerra d'indipendenza. Gli avvenimenti del 1860. Le annessioni. Terza guerra d'indipendenza. La questione romana dal 1861 al 1870 e la legge delle guarentigie.
7. — L'Italia dal 1870 al 1914. L'Italia nella guerra mondiale. Vittorio Veneto.
8. — L'Italia Nuova.

III. — NOZIONI DI PEDAGOGIA E IGIENE.

1. — Dello sviluppo fisico, morale e intellettuale del fanciullo e dell'adolescente.
2. — L'educazione collegiale. I convitti come istituti di educazione; loro rapporti educativi con la famiglia e con la scuola; loro funzione statale.
3. — L'educazione fisica, morale, civile ed estetica nel convitto.
4. — Gli studi dei convittori; le loro letture.
5. — L'ideale educativo nella nuova vita italiana e i cómpiti del personale educativo dei convitti al riguardo.
6. — Principali norme igieniche da osservarsi nei convitti.
7. — Profilassi contro le malattie contagiose.
8. — Soccorsi urgenti in casi di infortunio.

IV. — NOZIONI DI DIRITTO CIVILE, COSTITUZIONALE E AMMINISTRATIVO.

a) *Diritto civile.*

1. — Definizione del diritto: interpretazione della legge.
2. — Cittadinanza, residenza, domicilio e dimora.
3. — Del matrimonio: condizioni necessarie per contrarlo e celebrazione di esso. Filiazione legittima e filiazione naturale. Riconoscimento dei figli naturali. Legittimazione.
4. — Diritti e doveri dei coniugi riguardo alla prole. Adozione. Patria potestà. Emancipazione. Tutela e consiglio di famiglia.
5. — Nozioni fondamentali del diritto di proprietà.
6. — Nozioni fondamentali del diritto delle obbligazioni.
7. — Nozioni fondamentali del diritto successorio.

b) *Diritto costituzionale.*

1. — Nozioni dello Stato. Concetto dello Stato Fascista.
2. — Varie forme di Governo.
3. — Potere legislativo e potere costituzionale. Formazione delle Camere legislative.
4. — Capo dello Stato e sue attribuzioni. Primo Ministro Capo del Governo e sue prerogative. Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ministri e responsabilità ministeriale
5. — Potere giudiziario e sue attribuzioni.

c) *Diritto amministrativo.*

1. — Leggi, regolamenti, ordinanze, circolari.
2. — Pubblici impieghi. I principi di autorità e responsabilità nei pubblici impieghi. Diritti e doveri dei pubblici impiegati. Leggi sugli impiegati civili dello Stato.
3. — Organizzazione dell'Amministrazione centrale. Il potere esecutivo. Il Re. Il Primo Ministro Capo del Governo. Ministri Sottosegretari di Stato. Presidenza del Consiglio dei Ministri. Consiglio dei Ministri. Corpi consultivi centrali. Organi centrali di controllo giuridico.
4. — Degli enti autarchici. Provincia. Comune. Prefetto. Podestà. Intendente di finanza. Il Governatorato di Roma. Corporazioni e Sindacati.

V. — NOZIONI DI LEGISLAZIONE SCOLASTICA.

1. — Ordinamento generale del Ministero dell'educazione nazionale e degli uffici da esso dipendenti.
2. — Amministrazione scolastica regionale.
3. — Ordinamento dell'istruzione elementare e media con speciale riguardo a quella agraria.

(7759)

(1) Il candidato dovrà dimostrare di avere conoscenza diretta di almeno una delle opere indicate in ciascuna tesi.

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.